PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT. FRANCESCO ANACREONTE
DOTT.SSA ANNA SUMA
DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE

Monza, lì 31.03.2025

A tutti i clienti che sono amministratori delle società

Circolare 07-2025
a cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: Comunicazione PEC amministratori.

A partire dal **1° gennaio 2025**, gli amministratori delle società dovranno obbligatoriamente possedere un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** personale. Questo nuovo adempimento, introdotto con la **Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 860, articolo 1)**, modifica il **D.L. 179/2012**, estendendo agli amministratori l'obbligo già in vigore per le imprese individuali. L'obbligo riguarda **tutti gli amministratori di società**, indipendentemente dalla forma giuridica (di capitali, di persone e persino le società semplici agricole). Ogni amministratore dovrà fornire il proprio domicilio digitale al **Registro delle Imprese**.
Nel caso di organi collegiali, come i **Consigli di Amministrazione**, ciascun componente dovrà avere una **PEC individuale**, che potrà essere utilizzata per più incarichi in società diverse, ma non potrà coincidere con quella della società stessa.
La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025.
La registrazione e l'aggiornamento del domicilio digitale degli amministratori presso il **Registro delle Imprese** saranno **esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria**, come già previsto per la PEC aziendale (art. 16, comma 6, DL n. 185/2008).
Nel caso in cui un'impresa soggetta all'obbligo presenti un'iscrizione senza la comunicazione della PEC, il **Registro delle Imprese sospenderà la pratica**, concedendo **massimo 30 giorni** per integrare il dato mancante. Se la regolarizzazione non avverrà, la domanda verrà respinta.
Sebbene la normativa non preveda una sanzione specifica per chi non ottempera all'obbligo, si applica **l'art. 2630 del Codice Civile**, che prevede una multa tra **103 e 1.032 euro** per chi omette comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Se l'adempimento avviene **entro 30 giorni dalla scadenza**, la sanzione è ridotta a un terzo.

Si chiede gentilmente di comunicare allo Studio la propria PEC personale entro il 30 Aprile 2025 e nel caso in cui non si è ancora provvisti di una PEC personale di attivarsi al riguardo in modo tale da poter inviare la comunicazione al Registro Imprese entro la scadenza prevista dalla Legge.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.